

LOTTOMATICA GROUP S.P.A.

MODELLO di ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO

ex D. Lgs. 231/01

LOTTOMATICA GROUP S.p.A.

**REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI
VIGILANZA**

ex D.Lgs. n. 231/2001

Approvato dal consiglio di amministrazione in data 28 luglio 2011

INDICE

ARTICOLO 1 - SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ARTICOLO 2 - NOMINA E COMPOSIZIONE	4
ARTICOLO 3 - REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ.....	5
ARTICOLO 4 - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ.....	5
ARTICOLO 5 - CESSAZIONE DALL'INCARICO	6
ARTICOLO 6 – OBBLIGHI E COMPETENZE.....	7
ARTICOLO 7 - POTERI	8
ARTICOLO 8 - COLLABORATORI INTERNI ED ESTERNI	8
ARTICOLO 9 - RIUNIONI	8
ARTICOLO 10 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO	10

ARTICOLO 1 - SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

È istituito presso Lottomatica Group S.p.A. (di seguito, la “**Società**”) un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito “**Organismo di Vigilanza**”) sul funzionamento, sull’efficacia, sull’adeguatezza – anche sotto il profilo dell’aggiornamento - e sull’osservanza del modello di organizzazione e gestione (di seguito il “**Modello**”) adottato dalla Società con delibera del consiglio di amministrazione dell’11 novembre 2004, e successivamente modificato ed integrato, in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della L. n. 300/2000*” (di seguito, il “**Decreto**”).

Il presente regolamento è predisposto dalla Società al fine di disciplinare l’organizzazione e il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, individuando, con particolare riferimento ai poteri, ai compiti ed alle responsabilità allo stesso attribuiti.

ARTICOLO 2 - NOMINA E COMPOSIZIONE

2.1 L’Organismo di Vigilanza ha natura collegiale. Il consiglio di amministrazione stabilisce il numero dei componenti e provvede alla loro nomina con delibera presa a maggioranza assoluta; Il presidente viene scelto a maggioranza assoluta dei componenti l’Organismo di Vigilanza.

I componenti l’Organismo di Vigilanza possono essere nominati tra soggetti esterni alla Società, e/o tra dipendenti o componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo.

2.2 La durata dell’incarico è fissata in un minimo di tre esercizi a discrezione del consiglio di amministrazione, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio di carica. Per ciascun componente l’incarico ha durata massima di nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno 3 anni dalla data di cessazione del precedente.

2.3 Al momento della nomina, i componenti attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità nonché l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dal presente regolamento. L’Organismo di Vigilanza rileva annualmente la permanenza in capo ai propri componenti dei predetti

requisiti e l'assenza delle predette cause, riferendo al consiglio di amministrazione eventuali carenze rilevate, perché vengano presi i provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 3 - REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ

3.1 I componenti dell'Organismo di Vigilanza vengono scelti tra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva in materie di competenza dell'Organismo di Vigilanza:

a) di almeno un triennio attraverso:

- attività di insegnamento universitario;
- esercizio della professione di avvocato, di dottore commercialista o di magistrato;
- dirigenza presso enti/amministrazioni pubblici o privati di dimensioni comparabili a quelle della Società;

oppure

b) di almeno un quinquennio attraverso:

- esperienza lavorativa continuativa in materia contabile, organizzativa, di controllo interno in favore di enti/amministrazioni pubblici o privati di dimensioni comparabili a quelle della Società;

3.2 La carica di componente dell'Organismo di Vigilanza non può essere ricoperta da coloro che, salvi gli effetti della riabilitazione, sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ovvero sono stati condannati con sentenza irrevocabile per un qualsiasi reato, oppure siano stati radiati da albi professionali per motivi disciplinari. Il consiglio di amministrazione può sospendere dalla carica colui che sia incorso in una sentenza di condanna non irrevocabile per un qualsiasi reato.

ARTICOLO 4 - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

4.1 Non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro che:

- a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

- b) siano amministratori delegati o membri del comitato esecutivo della Società o di una società controllante;
- c) svolgano funzioni di direzione o siano dirigenti presso la Società o una società controllante e detengano il potere di assumere decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società;
- d) siano il coniuge, il convivente, un parente entro il quarto grado o un affine entro il secondo grado di uno qualunque dei soggetti di cui ai punti b) e c) precedenti;
- e) abbiano rapporti professionali o commerciali o di affari con uno qualunque dei soggetti di cui ai punti da b) a d) precedenti.

ARTICOLO 5 - CESSAZIONE DALL'INCARICO

5.1 La cessazione dall'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza può avvenire, oltre che per morte o scadenza, per:

- dimissioni mediante comunicazione scritta fatta pervenire al presidente del consiglio di amministrazione;
- revoca per giusta causa;
- decadenza per sopravvenuta carenza dei requisiti previsti per l'assunzione della carica, ovvero per il sopraggiungere di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

5.2 La revoca compete al consiglio di amministrazione, che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, anche su segnalazione del presidente o di altro componente l'Organismo di Vigilanza, e con l'astensione obbligatoria del/dei consigliere/i che fosse/ro oggetto del provvedimento di revoca.

Per giusta causa di revoca deve intendersi, in via non esaustiva:

- prolungata inattività desumibile, ad esempio, dalla mancanza di riunioni dell'Organismo di Vigilanza per almeno 12 mesi;
- grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- conflitto di interessi permanente;

- grave e reiterata violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente regolamento;
- assenza ingiustificata per almeno due volte consecutive alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza.

5.3 Il consiglio di amministrazione provvede, alla prima occasione utile, alla nomina dei sostituti dei componenti revocati, decaduti o dimissionari, i quali scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. In caso di cessazione dall'incarico del Presidente, il nuovo presidente viene nominato tra i componenti a maggioranza assoluta dei medesimi.

Se viene meno la maggioranza dei componenti l'Organismo di Vigilanza, esso decade e il consiglio di amministrazione provvede senza indugio alla sua sostituzione.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI E COMPETENZE

L'Organismo di Vigilanza vigila sull'osservanza, sull'efficacia e sull'aggiornamento del Modello, ispirandosi a principi di autonomia, indipendenza e continuità di azione.

A tal proposito esso:

- propone al consiglio di amministrazione le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie od opportune, previo eventuale concerto con le funzioni aziendali interessate;
- informa il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale sull'attività svolta con periodicità almeno semestrale, nonché ogni qual volta ne ravvisi la necessità e/o opportunità. In casi di urgenza, può investire i rispettivi presidenti e/o l'amministratore delegato competente;
- promuove, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di formazione/informazione e comunicazione rivolti ai dipendenti della Società ed eventualmente di società controllate;
- predispone strumenti utili a ricevere flussi informativi da parte delle diverse funzioni aziendali, secondo quanto al riguardo previsto dal Modello;
- propone alle funzioni aziendali competenti l'irrogazione di sanzioni disciplinari previste nel Modello.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni di presunte violazioni del Modello e si astengono dal farne uso per fini non conformi alle funzioni istituzionalmente svolte.

ARTICOLO 7 - POTERI

Per esercitare efficacemente le proprie competenze l'Organismo di Vigilanza dispone:

- del pieno accesso a tutti i documenti e le informazioni aziendali;
- di mezzi e risorse adeguati. A tal fine il consiglio di amministrazione della Società stanziava un fondo per le spese che l'Organismo di Vigilanza sostiene nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 8 - COLLABORATORI INTERNI ED ESTERNI

L'Organismo di Vigilanza può avvalersi di collaboratori, anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento dei propri obblighi.

Ai collaboratori è richiesto il rispetto dei medesimi obblighi di riservatezza previsti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché la sussistenza dei relativi requisiti di onorabilità e l'assenza delle relative cause di ineleggibilità e incompatibilità.

ARTICOLO 9 - RIUNIONI

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi e, comunque, ogni qual volta sia ritenuto opportuno dal presidente, ovvero ne faccia richiesta scritta al presidente almeno un componente.

Le riunioni sono convocate dal presidente con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, anche a mezzo telefax o posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data stabilita per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno 1 giorno prima di tale data. Per ogni argomento da trattare il presidente mette a disposizione degli altri componenti la relativa documentazione, ove disponibile con anticipo rispetto alla riunione.

In caso di inerzia del presidente, la convocazione può essere richiesta da ciascun componente ad un amministratore delegato della Società o al presidente del consiglio di amministrazione, il quale provvede secondo le regole previste dal presente regolamento entro 3 giorni. L'inerzia del presidente dell'Organismo di Vigilanza viene valutata dal consiglio di amministrazione ai fini dell'eventuale revoca.

I componenti che non possono partecipare alle riunioni ne danno notizia tempestivamente al presidente. In caso di assenza del presidente la riunione è presieduta dal componente più anziano di età.

Si intende in ogni caso validamente costituita la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione, partecipino tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza dichiarandosi adeguatamente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il presidente sovrintende allo svolgimento delle riunioni ed ha facoltà di designare un segretario anche tra soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza.

Alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, amministratori, sindaci e dipendenti della Società, nonché soggetti esterni, qualora la loro presenza sia ritenuta dal presidente utile allo svolgimento dei lavori.

L'Organismo di Vigilanza può riunirsi per videoconferenza e/o per teleconferenza, a condizione che sia garantita l'esatta identificazione dei partecipanti da parte del presidente, la possibilità per ciascun partecipante, in tempo reale, di seguire la discussione e di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere o trasmettere documentazione. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Per la validità delle deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti presenti. Ciascun componente ha diritto ad un voto e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Ciascun componente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del suo eventuale dissenso.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza che sia occasionalmente portatore di un interesse personale, deve darne comunicazione agli altri componenti i quali valutano se possa o meno partecipare alla riunione.

Qualora la maggioranza dei componenti sia occasionalmente portatrice del medesimo interesse personale, il presidente rappresenta la situazione all'attenzione al consiglio di amministrazione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza deve redigersi un verbale a cura del segretario, trascritto in un apposito libro conservato a cura dell'Organismo di Vigilanza, e sottoscritto da tutti i partecipanti.

ARTICOLO 10 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere adottate dal consiglio di amministrazione anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza.